

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

del 7 ottobre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 gennaio 2005²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 24 settembre 2004³ tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il Codice penale⁴ è modificato come segue:

Art. 351^{novies}5

e. Cooperazione
con Europol
Scambio di dati

¹ L'Ufficio federale di polizia può trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.

² La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10–13 dell'Accordo del 24 settembre 2004⁶ tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

1 RS 101

2 FF 2005 859

3 RS ... (FF 2005 895)

4 RS 311

5 Con l'entrata in vigore dell'art. 351^{novies} CP nel tenore della presente revisione, l'art. 351^{novies} CP di cui al n. 4 del decreto federale del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU ...; FF 2004 6343) diviene art. 351^{undecies} CP. Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del CP del 13 dic. 2002 (RU ...; FF 2002 7351), l'art. 351^{novies} CP nel tenore della presente revisione diventa art. 355a CP.

6 RS ... (FF 2005 895)

³ Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l'Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.

Art. 351^{decies7}

Estensione del
mandato

Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d'applicazione del mandato nell'ambito dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo del 24 settembre 2004⁸ tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005

Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005

Il presidente: Bruno Frick

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 18 ottobre 2005⁹

Termine di referendum: 26 gennaio 2006

⁷ Con l'entrata in vigore dell'art. 351^{decies} CP nel tenore della presente revisione, gli art. 351^{decies} e 351^{undecies} CP di cui al n. 4 del decreto federale del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU ...; FF **2004** 6343) diventano art. 351^{duodecies} e 351^{tredecies} CP. Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del CP del 13 dic. 2002 (RU ...; FF **2002** 7351), l'art. 351^{decies} CP nel tenore della presente revisione diventa art. 355^b CP.

⁸ RS ... (FF **2005** 895)

⁹ FF **2005** 5313